

Al

Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste
DISR - Direzione generale dello sviluppo
rurale

c.a. Dr. ssa Simona Angelini
disr.direttore@masaf.gov.it
aoo.disr@pec.masaf.gov.it

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti applicativi su Eco-schema 5

È pervenuta alla Scrivente una richiesta di chiarimento da parte di taluni Organismi Pagatori riguardante il livello 2 dell'Eco- schema 5 “Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori”. Come è noto l’art. 21, commi 2 e 4, lett. a) del DM 23.12.2022 n. 660087 prevede il “*mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, nell’anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) - (omissis) - seminata, obbligatoriamente dall’anno di domanda 2025 con semente certificata, su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri (compresa la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma). Il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole)*”.

L’orientamento interpretativo finora adottato da codesto Ministero e reso noto con faq dedicata, stabilisce in caso di mancato rispetto del predetto limite dimensionale e, in particolare della larghezza minima di 20 metri, l’inammissibilità all’aiuto dell’intera parcella agricola richiesta a premio. Pertanto, anche con Circolare Agea prot. 28164 del 08 aprile 2024, la Scrivente ha provveduto a rammentare agli agricoltori che, in fase di presentazione della richiesta di aiuto, devono delimitare graficamente l’appezzamento in modo tale da rispettare i limiti previsti dal DM 23.12.2022 n. 660087.

Gli Organismi Pagatori, che all’attualità possono apportare eventuali correttivi solamente con apposita istruttoria di rettifica, chiedono, in caso di mancato rispetto parziale dei limiti dimensionali, che non sia ammessa all’aiuto la sola parte della parcella carente dei requisiti dimensionali stabiliti dalla normativa (es. larghezza minima inferiore a 20 metri).

Si richiede, pertanto, a codesto Ministero un parere circa l’accogliibilità della richiesta

pervenuta, anche in considerazione degli oneri che conseguirebbero in capo agli Organismi Pagatori stessi.

IL DIRETTORE
Salvatore Carfi

Firmato digitalmente da: SALVATORE CARFI
Data: 17/02/2025 09:21:12

AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0012636 del 17/02/2025